



Legge 24 luglio 1992 n.60 (pubblicata il 5 agosto 1992)

Modifica alla Legge 12 novembre 1987 n.131 "Regolamento del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

Art.1

L'art.6 della Legge 12 novembre 1987 n.131 è così modificato:

"Il Corpo della Gendarmeria comprende:

il Comando Centrale

le Brigate

la Sezione Informativa, Investigativa e di Polizia Giudiziaria

la Sezione Servizi Preventivi e di Pronto Intervento

il Nucleo Antidroga, Antisofisticazioni e Sanità".

Art.2

L'art.9 della Legge 12 novembre 1987 n.131 è così modificato:

"La Sezione Servizi Preventivi e di Pronto Intervento è destinata ad assicurare la costante presenza e la vigilanza nel territorio della Gendarmeria di cui costituisce la principale forza di manovra di pronto intervento.

La Sezione, che è comandata sempre da un Maresciallo, è composta da: almeno due gendarmi e da una squadra infortunistica stradale.

Il Nucleo Antidroga, Antisofisticazioni e Sanità si occupa su tutto il territorio dello Stato della prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e della prevenzione dell'alcolismo. Esegue vigilanza igienico - sanitaria nelle materie di competenza degli appositi organismi dello Stato.

Il Nucleo è comandato da un Maresciallo.

Gli appartenenti al Nucleo, per quanto riguarda antisofisticazioni e sanità operano in stretto collegamento anche con il Dicastero alla Sanità".

Art.3

L'art.10 della Legge 12 novembre 1987 n.131 è così modificato:

"Compongono il Corpo della Gendarmeria:

un Ufficiale Comandante

un Ufficiale Vice Comandante

sei Marescialli

dieci Brigadieri

dieci Vicebrigadieri

Appuntati

Gendarmi.

Per gli Appuntati ed i Gendarmi non è previsto un limite di numero.

Per esigenze di servizio, segnalate dal Comandante del Corpo, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri può disporre l'aumento del personale mediante l'emissione di nuovi bandi di arruolamento.

Dell'emissione del bando dovrà essere informato il Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

Per eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, possono prestare servizio, alle dipendenze del Corpo della Gendarmeria, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che notifica al Comando Superiore, i Militi di altri Corpi Militari.

Il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di sicurezza e ordine pubblico spetta al Comando della Gendarmeria".

Art.4

L'art.15 della Legge 12 novembre 1987 n.131 è così modificato:

"L'avanzamento di grado dei Gendarmi e dei Sottufficiali avviene per merito e per vacanza nel grado superiore, ad eccezione del Gendarme che è promosso al grado di Appuntato dopo 8 anni di lodevole servizio quale Gendarme e dell'Appuntato che è promosso, al grado di Vicebrigadiere dopo 5 anni di lodevole servizio quale Appuntato e comunque dopo 13 anni di servizio nel Corpo della Gendarmeria.

Pertanto il Vicebrigadiere può essere promosso al grado di Brigadiere a seguito di concorso interno.

Il Brigadiere, dopo tre anni di lodevole servizio nel grado, può essere promosso Maresciallo a seguito di concorso interno.

L'avanzamento di grado è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comandante della Gendarmeria, previo parere del Comando Superiore delle Milizie.

Il Congresso di Stato sentito il parere vincolante del Congresso Militare giudica inappellabilmente sugli eventuali ricorsi proposti dai Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

L'avanzamento di grado degli Ufficiali è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comandante Superiore delle Milizie".

Art.5

L'art.16 della Legge 12 novembre 1987 n.131 è così modificato:

"I livelli retributivi dei Gendarmi a norma di quanto previsto nell'Allegato alla Legge 25 novembre 1980 n.86 e successive modifiche, sono i seguenti:

Comandante livello 10

Vicecomandante livello 9

Maresciallo livello 8

Brigadiere livello 7

Vicebrigadiere livello 6

Appuntato livello 6

Gendarmi livello 5

Allievi Gendarmi livello 4 (per il primo anno di servizio).

La retribuzione è suscettibile degli scatti e delle variazioni disposte in favore del personale dipendente dello Stato.

Il Gendarme percepisce:

l'indennità nella misura stabilita dal Congresso di Stato;

il compenso per il lavoro straordinario;

il compenso per il servizio ordinario prestato nelle ore notturne e festive;

gli assegni familiari, l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, la liquidazione di fine servizio, a norma delle leggi vigenti".

Art.6

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari